

RISPOSTE A QUESITI

D.

Un organizzatore di viaggi del turismo sociale ha rappresentato l'impossibilità di far dichiarare a ciascun partecipante di aver usufruito dell'agevolazione prima che questi abbia ricevuto l'importo corrispondente, sotto forma di sconto della struttura alberghiera o di versamento diretto con bonifico bancario.

R.

I beneficiari del turismo sociale sono i singoli partecipanti e non il soggetto organizzatore, ancorché questi sia stato delegato alla riscossione dell'incentivo. Pertanto, l'organizzatore deve dare prova che i partecipanti abbiano ricevuto un beneficio di importo pari a quello dell'incentivo liquidato in loro favore ed in ragione del periodo di permanenza.

Tale prova deve essere fornita mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di fruizione dello sconto o copia dei bonifici bancari dei rimborsi in loro favore.

La documentazione richiesta deve essere prodotta in sede di rendicontazione e quindi dopo la comunicazione dell'APT di concessione dell'incentivo, per cui la dichiarazione può essere validamente resa dai partecipanti. Tuttavia, va opportunamente considerato che possono sussistere difficoltà oggettive nell'acquisizione delle dichiarazioni dopo la vacanza, allorché il gruppo si è sciolto ed i partecipanti si trovano in luoghi distinti. In tal caso, la dichiarazione potrà essere sottoscritta dall'organizzatore in luogo dei partecipanti, fermo restando che, prima di procedere all'erogazione del contributo, l'APT effettuerà controlli a campione presso i singoli partecipanti, con la conseguente applicazione degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

D.

Viene rappresentato che alcuni istituti scolastici non hanno presentato l'elenco studenti 2 giorni prima dell'arrivo in Basilicata, in quanto molte comunicazioni non sono state lette dalle segreterie e l'obbligo dell'adempimento non è stato comunicato ai vari professori di riferimento. Si chiede pertanto una rivalutazione di questi casi, considerando che le scuole in questione intendono rientrare in Basilicata anche prossimo anno.

R.

La Circolare del 27/4/2017 per la liquidazione degli incentivi al turismo sociale, congressuale e scolastico prevede che l'elenco nominativo dei partecipanti deve essere presentato almeno 2 giorni prima dell'arrivo in Basilicata, pena l'inammissibilità della relativa istanza. Come indicato nella Circolare, l'inammissibilità è legata alla necessità di assicurare certezza alla composizione dei gruppi e la par condicio tra tutti i richiedenti l'incentivo.

Tuttavia, analogamente a quanto risposto in occasione di altro quesito, non si applica la suindicata disposizione restrittiva ai viaggi effettuati in Basilicata prima del 27 aprile 2017, data di pubblicazione della Circolare. In tal caso, l'elenco degli studenti potrà essere presentato anche successivamente dai Dirigenti scolastici, unitamente alla restante documentazione.